



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 413 del 28/11/2024

“Modifiche alla Legge regionale 5 luglio 2023, n. 14. “Norme in materia di turismo itinerante Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan”

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

Oggetto: **PROPOSTA DI LEGGE** “Modifiche alla Legge regionale 5 luglio 2023, n. 14. “Norme in materia di turismo itinerante Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan”

ad iniziativa del Consigliere regionale

ON. TOMMASO PELLEGRINO

ARTICOLO 1

(modifiche Legge regionale 5 luglio 2023, n. 14.

“Norme in materia di turismo itinerante Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan”)

- L'art. 5 della Legge regionale n. 14 del 5 luglio 2023), *Norme in materia di turismo itinerante Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan* è sostituito dal seguente:

Art. 5

(Affidamento della gestione delle aree)

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante la sottoscrizione di accordi di partenariato pubblico-privato e/o di concessione con altri soggetti pubblici o privati nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.
2. I soggetti privati possono proporre ai Comuni competenti per territorio l'individuazione di proprie aree private da destinare, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, alla sosta temporanea.
3. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i soggetti gestori delle aree già esistenti ovvero di nuova istituzione trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e alle partenze dei clienti mediante l'utilizzo del Sistema informativo del Rilevatore Turistico Regionale, quale sistema telematico di raccolta e trasmissione dei dati relativi al movimento turistico, con cadenza decennale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.
4. I Comuni, in caso calamità ed emergenza, individuano, altresì, le aree attrezzate di sosta di cui all'articolo 2 come aree di accoglienza di Protezione Civile nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

ARTICOLO 2

(entrata in vigore)

- La presente Legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Campania.